

ASL ROMA 5

**PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO – CAT.C –
ASSISTENTE AMM.VO - PER IL PERIODO DI SEI MESI
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI SEI MESI.**

DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA

L'ASL Roma 5 indice una procedura di gara nella forma della procedura aperta per affidare ad Agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – Cat. C – Assistente Amministrativo – per il periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi.

I. PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al capitolato di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative e modalità di partecipazione alla gara indetta dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 (di seguito in poi "Stazione Appaltante"), le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'espletamento della gara avverrà nella forma della procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'importo complessivo a base d'asta per la durata di sei mesi, per un totale max di 30.000 ore è di € 645.300,00, compresi oneri di agenzia (a detto importo andrà applicata l'IVA esclusivamente sull'importo relativo al margine di agenzia) con previsione di eventuale rinnovo di pari importo e ore per ulteriori 6 mesi.

Il codice identificativo di gara (CIG) così come indicato nel bando di gara è: 8968903CE2

Per l'espletamento della presente gara la Stazione Appaltante si avvale del sistema di e-Procurement denominato "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.L@" accessibile al seguente indirizzo: www.regione.lazio.it/centraleacquisti;

La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito www.regione.lazio.it/sitarl nella sezione "Consultazione" – "Bandi di gara ed esiti", nonché sul profilo della ASL Roma 5 www.aslroma5.it nella sezione "albo on line – bandi di gara".

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;

- La registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo “Registrazione delle Ditte”.

1.1 Registrazione delle Ditte

La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito **www.regione.lazio.it/centraleacquisti**;

La registrazione a Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le Ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito dovranno selezionare la voce “Bandi pubblicati”, nella sezione “Bandi” – “Bandi e Avvisi altri Enti”.

E' onere della Ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “gestione anagrafica” (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti;

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. - Capitolato Speciale
2. - Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato n. 1 – Schema dichiarazioni amministrative
 - Allegato n. 2 – Dichiarazione di accettazione
 - Allegato n. 3 – Dichiarazione di accesso

- Allegato n. 4 – Scheda fornitore
- Allegato n. 5 – DCA U00247/2019
- Allegato n. 6 – Patto d'integrità
- Allegato n. 7 - Modello offerta economica

La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Appaltante (www.aslroma5.it) nella sezione “ Albo pretorio on line – Bandi di gara”.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.regione.lazio.it/centraleacquisti;

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti, quesiti scritti, da parte delle Ditte concorrenti dovranno essere formulate e inviate al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti; entro il giorno e l'ora indicate sul portale.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sul Sistema. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme ed oltre il termine previsto.

Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili sul Sistema e, inoltre, pubblicate sul sito della ASL Roma 5, all'indirizzo www.aslroma5.it Sezione “Albo Pretorio on- line- Bandi di gara”.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del suddetto Codice.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura **devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.**

Pertanto tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In casi di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla PEC del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata alla PEC del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la stipula di un contratto per affidamento semestrale, eventualmente rinnovabile di ulteriori sei mesi, del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – Cat. C – Assistente Amministrativo - per il periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi. L'appalto è finanziato con fondi di finanziamento propri della ASL Roma 5.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto è di 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data di presa in servizio dei lavoratori oggetto del contratto.

4.2 Opzioni e rinnovi

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 6 (sei) mesi. L'Azienda Sanitaria esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. Si precisa che, qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso dell'espletamento del servizio, un provvedimento di affidamento centralizzato da parte della Regione Lazio o da altra Azienda autorizzata, della fornitura messa in gara nel presente Disciplinare, l'Azienda si riserva la facoltà di annullare la presente procedura o recedere dal contratto qualora stipulato, senza alcun

onere economico aggiuntivo per la ASL, al fine di recepire il provvedimento regionale, fatto salvo i compensi dovuti per i contratti stipulati.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti.

In particolare:

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti partecipare anche in forma individuale;

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le reti di imprese di cui all'articolo 45, comma 2 lett. f) del Codice, dovranno rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese della rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo della mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammesse a partecipare alla gara di cui trattasi, raggruppamenti temporanei di imprese. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Salvo quanto disposto all' articolo 48 commi 18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. In caso di raggruppamenti di Imprese la documentazione richiesta nel bando di gara deve essere presentata da ogni Impresa, laddove specificato.

7 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. n.165 del 2001.

8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. sezione ordinaria, in possesso dell'autorizzazione Ministeriale per le attività oggetto della presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- Fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2018-2019-2020) complessivamente pari almeno al 100% dell'importo complessivo a base di gara;
- Fatturato relativo al servizio oggetto della gara a favore di aziende sanitarie pubbliche riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2018-2019-2020) equivalente complessivamente almeno al 50% dell'importo a base di gara;
- Idonee dichiarazioni bancarie dell'impresa (almeno n. 2 dichiarazioni di istituti bancari o intermediari utilizzati) concernenti l'affidabilità dell'impresa; qualora la Ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà dichiararne la motivazione; la dichiarazione a firma del Legale Rappresentante sarà resa sul D.G.U.E. da cui risulti il fatturato globale dell'Azienda e l'importo relativo a forniture identiche a quelle oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi finanziari.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4, e all. XVII parte I del Codice:

- Per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti relativi al fatturato debbono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

8.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Presentazione, sul D.G.U.E., in formato elettronico, dell'elenco dei principali servizi effettuati negli anni 2018, 2019, 2020 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE e PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) si applica l'articolo 47 del Codice e la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'impresa, singola o associata, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità previste, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE

della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente della procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

10. SUBAPPALTO

Per la tipologia del servizio non è ammesso il subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. deve essere corrisposta nella misura del 2% dell'importo annuale di gara.

Ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

La garanzia, pertanto, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dovrà avere validità per almeno 160 (duecentoquaranta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte e dovrà, altresì, contenere l'impegno del garante a rinnovare la stessa per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva è ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità, di un ulteriore 30% in presenza di certificazione ambientale, l'impresa che intende usufruire di tali benefici deve farne espressa menzione all'atto di costituzione della garanzia medesima, citando l'organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito.

Nel caso di raggruppamenti di cui all'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (riunione di concorrenti non ancora costituita) il suddetto deposito cauzionale provvisorio dovrà essere intestato a tutte le imprese facenti parti del raggruppamento medesimo. In tal caso è comunque

sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria o dell'atto di fidejussione da parte della sola designata mandataria.

Si precisa che le disposizioni di cui sopra, in merito ai benefici di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs.50/2016 e s.m.i., operano anche per la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del medesimo Decreto.

La garanzia fideiussoria provvisoria è costituita da:

- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante, il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93 comma 3 del Codice. In ogni caso la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45 , comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'articolo 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza –tipo, la fideiussione redatta secondo

lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004 n. 123);

5. Essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2. del Codice Civile, mentre ogni riferimento all'articolo 30 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 deve intendersi sostituito con l'articolo 93 del Codice;
6. Avere validità per **almeno 180 gg** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
7. Prevedere espressamente:
 - a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice Civile;
 - c) La loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d) Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- In originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445;
- Documento informatico, ai sensi dell'articolo 1 lett. p) del D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva è sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.)

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

Le Ditte partecipanti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016- Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta in sede di documentazione di gara (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Pertanto, tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente.

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito: www.regione.lazio.it/centraleacquisti;

Oltre al termine previsto non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda over per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera la ASL Roma 5 e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (Stell@) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

E' consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, ad es. certificato ISO, ETC.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro sarà considerato dalla Stazione Appaltante come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare, può essere sanata la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine- non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimento in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La ditta concorrente dovrà inserire a sistema i documenti amministrativi di seguito indicati.

Tutta la documentazione richiesta deve essere singolarmente firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente. La Documentazione Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui **all'Allegato I – Schema dichiarazioni amministrative** al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento di identità del sottoscrittore,
- b) copia della procura;
- c) Attestazione del versamento effettuato per l'imposta bollo per la partecipazione alla gara, utilizzando il modello F23, previsto dall'Ufficio delle Entrate nella misura forfettaria di € 16,00 (euro sedici/00) contenente le seguenti indicazioni:
 - dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov, codice fiscale);
 - dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: Azienda Sanitaria Roma 5 — C.F. Part. IVA 04733471009;
 - codice ufficio o ente (campo 6: TJY);
 - codice tributo (campo 11: 456T);
 - descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG _____ (n.b. da specificare).

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE (strutturato telematicamente su piattaforma Stell@)

15.3 Documento a Corredo

La Ditta partecipante allega:

1. Dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Disciplinare di gara, dal DCA U00247/2019 e dai relativi allegati come da modello **Allegato 2** del presente disciplinare;
2. PASSOE di cui all'articolo 2 comma 3, lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

3. Documento in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di fideiussore di cui all'articolo 93 comma 8 del Codice;
4. Dichiarazione con la quale l'impresa esprime consenso all'accesso all'intera documentazione amministrativa e tecnica presentata in sede di gara, oggetto di valutazione da parte della Commissione, ovvero puntuale specificazione delle parti coperte da segreti tecnici e commerciali per le quali l'impresa intende negare l'accesso ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., La suddetta dichiarazione deve essere resa da un legale rappresentante dell'impresa offerente ovvero da procuratore con poteri di firma, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità di chi firma la dichiarazione e dalla eventuale procura notarile e redatta obbligatoriamente sul prestampato predisposto dalla ASL Roma 5 **(Allegato 3)**.
5. La scheda fornitore, compilata in ogni sua parte, di cui all'**Allegato 4** (Nel caso di cooperative che si sono impegnate a costituire un Raggruppamento Temporaneo di cooperative o Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione o già costituite in ATI- RTI Consorzio Ordinario l'Allegato 5 va' compilato da ciascuna raggruppata).
6. Patto di integrità **(Allegato 6)**

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice

7. Originale informatico firmato digitalmente o copia conforme all'originale delle certificazioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
8. Copia per immagine della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

15.4 Documentazione e Dichiarazioni Ulteriori per i Soggetti Associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia informatica/per immagine (scansione del documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

- a) L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- Copia informatica/ per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- Dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati di rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **In caso di RTI costituito:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **In caso di RTI costituendo,** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente di rete, attestanti:
 - a) A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato Speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA TECNICA

La ditta concorrente dovrà inserire, pena l'esclusione dalla gara, a sistema la documentazione tecnica. Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante della Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella "Documentazione Amministrativa" (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo "Partecipazioni di RTI e Consorzi"). Nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.

Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e accompagnata da una distinta riepilogativa dei documenti presentati.

L'offerta tecnica dovrà essere definita in modo chiaro ed univoco, composta di un massimo di 30 pagine (facciate) carattere Times new Roman 12, interlinea 1,5. Non saranno valutate pagine eccedenti o allegati; al riguardo si precisa che se verranno presentate dichiarazioni o proposte non definite in modo chiaro ovvero non sufficientemente documentate, non verranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.

La Commissione Giudicatrice potrà invitare le Ditte concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. A tale proposito verrà inoltrata richiesta a mezzo PEC alla Ditta concorrente la quale dovrà integrare o completare la documentazione stessa, entro 10 giorni consecutivi dalla richiesta medesima.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da non consentire la valutazione dei servizi offerti da parte della Commissione Giudicatrice, comporta **l'esclusione dalla gara**.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

17. OFFERTA ECONOMICA

La ditta concorrente dovrà inserire a sistema l'offerta economica firmata digitalmente, compilando le apposite sezioni direttamente sulla piattaforma S.tell.@ (SchemaOfferta_.xls) **Allegato 7**.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo complessivo fissato a base d'asta per ciascun lotto.

Nella offerta economica non dovranno essere inclusi altri documenti, oltre quelli espressamente richiesti.

Il prezzo di offerta si intende onnicomprensivo di tutti i costi, di ogni rischio e spesa, ad esclusione dell'Iva e sarà applicata esclusivamente sul margine di agenzia. Il prezzo indicato nell'offerta economica resterà invariato per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto in ordine alla Revisione dei Prezzi, nonché per tutto il periodo dell'eventuale rinnovo di ulteriori n. 6 mesi salvo eventuali rinegoziazioni contrattuali precedenti al rinnovo.

Dopo aver riportato la data, il dettaglio di offerta sarà firmata, in ogni singolo foglio, dal legale rappresentante dell'Impresa offerente. Il nome e il cognome del sottoscrittore dovranno essere riportati anche a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro, al fine di una precisa individuazione del soggetto. All'offerta dovrà essere allegato un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Al fondo del dettaglio di offerta si dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione:

- l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data fissata per la presentazione dell'offerta;
- nel redigere l'offerta, l'Impresa ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri connessi ai CCNL di settore, alle disposizioni in materia di sicurezza per il personale diretto impegnato nella gestione della commessa.
- L'offerta economica è da ritenersi pienamente remunerativa per la ditta offerente.

18. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, e cioè a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

E' facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di aggiudicare o meno in presenza di una sola offerta pervenuta, o di una sola offerta tra quelle presentate che sia risultata valida e meritevole di apprezzamento da parte della Commissione esaminatrice, fermo restando quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 95 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e smi.

Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che otterrà complessivamente il maggior punteggio come sommatoria di quello derivante dall'offerta di qualità (70 punti) e di quello ottenuto con l'offerta economica (30 punti), ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

I parametri qualitativi e relativi punteggi sono indicati **nell'Allegato Capitolato Speciale**

18.1 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Punteggio prezzo: MAX 30 punti

Tale punteggio prezzo (max 30 punti) sarà assegnato all'offerta economica più bassa, considerando come importo complessivo quello riferito al servizio offerto ammesso alla gara in base alla valutazione tecnica.

Il punteggio attribuito al prezzo (Max punti 30) verrà calcolato con il criterio inversamente proporzionale (al prezzo più basso sarà attribuito il punteggio massimo, agli altri prezzi punteggi inversamente proporzionali) applicando la seguente formula:

$$\frac{OB \times 30}{OY} = POY$$

dove:

OB è l'offerta economica complessiva più bassa

OY è l'offerta da confrontare

POY è il punteggio da attribuire all'offerta da confrontare.

Punteggio qualità MAX punti 70, verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto emergerà dalla valutazione dell'offerta tecnica, presentata dalle ditte concorrenti in ordine ai criteri riportati, nel Capitolato Speciale di gara.

Per ogni criterio costituente la qualità, i componenti della Commissione attribuiranno singolarmente un punteggio di preferenza complessivo, secondo la seguente scala di valutazione:

VALORI DELLA PREFERENZA	PUNTEGGIO DI PREFERENZA
INSUFFICIENTE	0
SUFFICIENTE	0,25
DISCRETO	0,50
BUONO	0,75
OTTIMO	1,00

Una volta terminata la suddetta valutazione, la Commissione procederà a trasformare la media dei punteggi di preferenza attribuiti ad ogni singolo elemento qualitativo, in coefficienti variabili tra 0 e 1. Al concorrente che avrà totalizzato la media del punteggio di preferenza più alto, sarà assegnato il coefficiente 1 (Uno), agli altri sarà assegnato il coefficiente in maniera proporzionale utilizzando la seguente formula:

$$Cx = \frac{Mpx}{Mpm}$$

Dove:

Cx = Coefficiente da attribuire;

Mpx = Media punteggi di preferenza attribuita al concorrente in esame;

Mpm = Media attribuita al massimo punteggio di preferenza

I coefficienti così determinati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuito ad ogni parametro qualitativo individuato nel presente Disciplinare.

Il punteggio complessivo della valutazione tecnica, quindi, sarà determinato dalla somma dei suddetti punteggi.

Nel risultato del punteggio da attribuire all'offerta in esame, verranno considerate le quattro cifre dopo la virgola, con l'arrotondamento della quarta.

Le offerte che avranno conseguito un punteggio di qualità inferiore al 50% + 1 (36) del punteggio max fissato (70), non saranno ammesse alla fase successiva della gara.

E' facoltà della ASL Roma 5 di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta, o una sola offerta tra quelle presentate sia risultata valida e meritevole di apprezzamento da parte della Commissione esaminatrice delle offerte nel qual caso, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di procedere ad apposite verifiche di congruità, ovvero di non dar luogo, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/16 s.m.i., ad alcuna aggiudicazione.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA TELEMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

In considerazione del fatto che la Piattaforma S.TELL.@ garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute virtuali.

Pertanto, in seduta virtuale pubblica, il giorno fissato per l'apertura della documentazione caricata a sistema il RUP ovvero il Seggio di gara costituito ad hoc, procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema e allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa. Il RUP ovvero il Seggio di gara costituito ad hoc procederà a:

- a. Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13. Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 avverrà tramite il Sistema;
- c. Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice così come modificato ed integrato dal D.L. 32/2019.

Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle Ditte partecipanti tramite il portale all'indirizzo PEC indicato in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'articolo 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In capo ai Commissari non devono

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26/10/2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice così come modificato ed integrato dal D.L. 32/2019.

21. APERTURA TELEMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il RUP ovvero il Seggio di gara abiliterà sul Sistema, la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della documentazione tecnica.

Il giorno fissato per lo sblocco della documentazione tecnica, che sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente dell'Azienda della ASL Roma 5, all'indirizzo www.aslroma5.it Sezione Bandi di gara - la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà allo sblocco della documentazione tecnica, verificando la rispondenza con quanto prescritto dal presente disciplinare. Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle Ditte partecipanti tramite il portale, all'indirizzo PEC indicato.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche nonché all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare e Capitolato Tecnico.

Successivamente, sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente della ASL Roma 5, all'indirizzo www.aslroma5.it Sezione Bandi di gara il giorno, l'ora e il luogo in cui ci sarà lo sblocco, in seduta pubblica, delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice, procederà a caricare a Sistema i punteggi tecnici ottenuti dalla Ditte e successivamente procederà, in seduta virtuale pubblica, alla visione dei punteggi caricati a sistema attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle offerte economiche caricate sul Sistema, e attribuirà, mediante l'utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti al prezzo.

Una tabella informativa riepilogativa dei punteggi qualità e prezzo, elaborata dalla piattaforma sarà inviata ai partecipanti tramite il portale all'indirizzo PEC indicato. **Tale tabella non equivale ad aggiudicazione dovendo essere ancora effettuati tutti i controlli necessari.**

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che saranno successivamente comunicate a sistema.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice- per i casi di esclusione da disporre per:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
 - Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - Presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97 D.lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.L. 32/2019 e comunque nel caso in cui il RUP intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 97, comma 6, verranno sottoposte a verifica ai sensi del medesimo articolo, anche avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice, per valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare

la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche delle offerte ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett.c), e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Prima dell'aggiudicazione la Stazione Appaltante procede a:

- 1) Richiedere ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice, così come modificato ed integrato dal D.L. 32/2019.
- 2) Richiedere, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97 comma 5, lett. d) del Codice,

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione dell'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 –bis, 89 e 92, comma 3, de D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, non potrà esser stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice. La garanzia, intestata a favore dell'Azienda interessata, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la cauzione, qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori

costituenti la cauzione definitiva. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice e de D.M. 2/12/2016 (gu 25.01.2017 n. 20) , sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse –ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE – ARBITRATO E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del contratto, non risolubili bonariamente tra le parti, saranno decise da un Collegio di tre arbitri, i cui componenti saranno nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Tivoli. Le parti sono obbligate a nominare il componente di propria competenza entro 20 giorni solari dal momento in cui la controparte comunica all'altra l'intenzione di ricorrere all'arbitrato. In caso di mancata nomina dell'arbitro da parte di una delle parti entro il termine di cui sopra (20 gg.) quella diligente potrà chiedere al Presidente del Tribunale di Tivoli di nominare l'arbitro dell'altra parte. Il giudizio espresso dal Collegio Arbitrale sarà accettato dalle parti come inappellabile.

Nel caso il Collegio non esprima il proprio giudizio entro un anno dalla nomina, le parti potranno ricorrere alla Magistratura ordinaria. In tal caso il Foro competente sarà quello di Tivoli.

Nelle more dell'arbitrato o del giudizio, la Ditta aggiudicataria non potrà sospendere od interrompere il servizio. In caso contrario l'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Tivoli.

25. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito

anche “Regolamento UE o GDPR), la ASL Roma 5 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla ASL Roma 5 per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla ASL Roma 5, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dalla ASL Roma 5 potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità richieste alla ASL Roma 5, in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla ASL Roma 5, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. giudiziari) di cui all'articolo 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso

non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UR.

Ambito di comunicazione di diffusione di dati

I dati saranno trattati dal personale della ASL Roma 5 che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto e del personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere:

- Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o di assistenza alla ASL Roma 5, in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione Giudicatrice;
- Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241);
- Comunicati all'ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10.01.2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16 e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.Lgs. 50/2016) , il concorrente /contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.aslroma5.it sezione “Bandi di gara” ; inoltre il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto , saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma5.it

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Diritti del concorrente /interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione Appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE.

In particolare , l'interessato ha il diritto di : i) ottenere , in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ii) il diritto di accesso ai propri

dati personali per conoscere: la finalità del trattamento , la categoria di dati trattati , i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso di ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi , per motivi legittimi al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati

Titolare del trattamento è la ASL Roma 5, Via Acquaregna 1-15 – 00019 Tivoli (Rm) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RDP)

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro-tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento, come sopra definito, dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della ASL Roma 5, per le finalità sopra descritte.

L'impresa aggiudicataria verrà designata, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, quale Responsabile del Trattamento dei dati per conto del Titolare del Trattamento in forza di sottoscrizione del contratto.

Con la sottoscrizione del presente documento si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati.

Il Direttore
U.O.C. Appalti e Contratti
Dott. Mario PETRUCCI

Il rappresentante legale della ditta partecipante per accettazione incondizionata.